



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VIESTE

Lungomare Cristoforo Colombo, 89 - 71019 Vieste (FG) - Tel. 0884 708791 centralino e-mail: cpvieste@mit.gov.it
- Posta certificata: cp-vieste@pec.mit.gov.it - Sito Web: <http://www.guardiacostiera.gov.it/vieste>

ORDINANZA

Composizione minima degli equipaggi delle unità da pesca di lunghezza non superiore a 24 metri, tra le perpendicolari, adibite alla pesca costiera locale e ravvicinata.

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vieste,

- VISTA** la circolare intitolata Personale Marittimo – Serie: Tabelle di armamento - n.001 in data 20.10.2010 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto VI – Ufficio 4°, contenente le linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento ai fini della sicurezza, del naviglio mercantile e da pesca nazionale;
- VISTO** il dispaccio prot. n. 96471 datato 01.08.2017 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto VI – Ufficio 4°, in cui viene ribadita l'opportunità che le tabelle di armamento, seppur relative a naviglio escluso dal campo di applicazione della Circolare innanzi citata, siano redatte tenendo comunque conto dei principi enunciati dalla Circolare n. 001;
- VISTA:** la nota prot. 8489 del 21 febbraio 2018 con cui la Direzione Marittima di Bari, al fine di fornire all'utenza un modello amministrativo che, per situazioni simili, possa essere scevro da contraddittorietà, mancanza di ragionevolezza e uniformità dell'azione amministrativa, ha rappresentato l'opportunità di armonizzare le tabelle di armamento delle unità destinate alla pesca locale e ravvicinata;
- CONSIDERATA:** la bozza di ordinanza della tabella di armamento concordata con tutti i Capi di Circondario in occasione della riunione di coordinamento tenutasi in data 6 marzo 2018 presso la Direzione marittima ed espressione della discrezionalità tecnica che, in materia di sicurezza della navigazione, è stata attribuita *ex lege*, in via esclusiva, al Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VALUTATO:** il superiore interesse pubblico che, nel caso di specie, viene a caratterizzare in maniera preponderante il merito dell'azione amministrativa nella determinazione delle tabelle minime di sicurezza delle unità destinate alla pesca costiera locale e ravvicinata;
- VISTA** la propria ordinanza n. 11/2022, in data 11 maggio 2022, con la quale sono state adottate le tabelle minime di armamento ai fini della sicurezza delle unità da pesca di lunghezza inferiore a 24 metri, adibite alla pesca costiera locale e ravvicinata nel Circondario Marittimo di Vieste;
- CONSIDERATO** che, per le unità non rientranti nel campo di applicazione della Circolare n. 001, il punto 2) della stessa prevede che la tabella di armamento sarà determinata dalle competenti Autorità marittime nel rispetto dei criteri di sicurezza applicabili;
- VISTO** l'allegato previsto dall'articolo 8, comma 2, del DPR 18 aprile 2006, n. 231 "Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297";
- VISTO** il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.), nella parte riguardante il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima;
- SENTITE** le associazioni regionali di categoria e sindacali interessate, come da verbale di riunione, tenutasi in data 21 maggio 2018, presso la Direzione Marittima di Bari;

VISTO l'art. 11 del decreto legislativo n. 271 in data 27 luglio 1999 intitolato "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485";

VISTE le innovazioni normative, finalizzate ad incrementare i livelli di sicurezza della nave, della navigazione, dei lavoratori marittimi e della vita umana in mare;

VISTO il decreto legislativo n. 108 in data 27 maggio 2005 "Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della Gente di Mare";

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTI gli artt. 164, 316, 317 e 321 del Codice della navigazione e gli artt. 59 e 426 del relativo regolamento di esecuzione;

CONSIDERATE le esigenze connesse alla realtà locale del settore della pesca;

ORDINA

Art. 1

Ambito di applicazione

La presente ordinanza si applica a tutte le unità da pesca di lunghezza **non superiore a 24 metri tra le perpendicolari**, adibite alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata che, indipendentemente dall'ufficio di iscrizione, dichiarano "**porto base**"/ "**base logistica**" presso uno dei porti ricadenti all'interno del circondario marittimo di Vieste (Vieste, Peschici, Rodi Garganico, Foce Varano, Capoiale e Lesina).

Art. 2

Composizione delle tabelle minime di sicurezza

La tabella di armamento, di cui all'Allegato 1 della presente ordinanza, riporta la composizione minima prevista per gli equipaggi a bordo delle unità da pesca indicate al precedente articolo 1.

Art. 3

Tabella minima di sicurezza per la navigazione di trasferimento

Per i viaggi nazionali di trasferimento, la composizione minima di sicurezza dell'equipaggio delle unità oggetto della presente ordinanza potrà essere rideterminata con rilascio di apposita tabella provvisoria in base alla durata e tipologia del viaggio, delle caratteristiche tecniche dell'unità, in considerazione delle eventuali prescrizioni dell'ente tecnico e delle vigenti disposizioni del momento in materia di orario di lavoro/riposo a bordo. Pertanto, prima dell'inizio del viaggio, l'armatore/proprietario dovrà richiedere il rilascio di apposita tabella provvisoria.

Art. 4

Disposizioni di dettaglio

Ad eccezione delle unità per le quali la tabella d'armamento è composta da una sola persona di equipaggio, le rimanenti unità dovranno esporre, ove possibile, in posizione facilmente accessibile, una tabella riportante l'organizzazione del lavoro di bordo, contenente per ogni posizione lavorativa:

- a) l'orario del servizio in navigazione e dell'eventuale servizio in porto;
- b) la durata massima di ore di lavoro o il numero minimo di riposo previste dalla vigente normativa o dai contratti collettivi di lavoro.

Per "**durata del lavoro a bordo**" si intende il tempo durante il quale un lavoratore marittimo

è tenuto ad effettuare l'attività lavorativa connessa all'esercizio della navigazione.

Rientrano nella durata del lavoro a bordo, oltre alla normale attività di navigazione e di porto:

1. Gli eventuali appelli per le esercitazioni di emergenza antincendio ed abbandono nave, nonché tutte le esercitazioni prescritte dal regolamento di sicurezza;
2. Le attività richieste dal Comandante inerenti alla sicurezza della navigazione, in caso di pericolo per l'equipaggio e la nave;
3. Le attività di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo, in relazione alle mansioni svolte;
4. Le attività di manutenzione ordinaria della nave;
5. Le attività richieste dal Comandante nel caso di operazioni di soccorso ad altre unità mercantili o da pesca o di soccorso a persone.

Per “ore di riposo” si intende il tempo non compreso nella durata del lavoro; questa espressione non comprende le interruzioni di breve durata.

A disposizione di tutti i lavoratori imbarcati, le unità da pesca devono conservare una copia del contratto collettivo di lavoro, nonché una copia del piano di sicurezza sul lavoro.

L'Armatore e il Comandante dell'unità, sulla scorta delle eventuali ulteriori peculiari necessità operative derivanti della specifica attività di pesca, dovranno provvedere ad integrare la tabella minima con un numero adeguato di marittimi al fine di garantire l'attività di bordo in totale sicurezza.

Articolo 5

Disposizioni finali

La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata e, contestualmente, è da intendersi abrogata l'Ordinanza n. 11/2022 citata in premessa, nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi dall'art. 1221 del codice della navigazione nonché di ogni altra vigente normativa sulle disposizioni e regolamentari a tutela della sicurezza dei lavoratori marittimi, della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e di tutela dell'orario di lavoro.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata inclusione alla pagina “ORDINANZE” del sito istituzionale internet: www.guardiacostiera.gov.it/vieste, nonché trasmissione ai soggetti interessati.

Vieste, (documento munito di marca temporale)

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Dario Angelo INCALCATERRA

Composizione della tabella minima di armamento delle unità da pesca adibite alla pesca costiera locale e ravvicinata

TIPO DI UNITÀ DA PESCA	N. MEMBRI DI EQUIPAGGIO	QUALIFICA PROFESSIONALE DA RIVESTIRE A BORDO	TITOLO PROFESSIONALE MARITTIMO DI NATURA CODICISTICA MINIMO RICHIESTO
Unità da pesca a remi o le c.d. removeliche inferiori alle <u>3 TSL</u> abilitate alla pesca costiera locale <u>entro 3 miglia</u> dalla costa, <u>prive</u> di qualsiasi tipo di apparato motore ¹	1 persona	COMANDANTE	Conduuttore per la pesca locale ⁴
Unità da pesca a remi, a motore o le c.d. removeliche inferiori alle 3 TSL abilitate alla pesca costiera locale <u>entro 3 miglia</u> dalla costa, <u>dotate</u> di apparato motore ¹	2 persone	COMANDANTE	1 Conduuttore per la pesca locale ⁴
		MOTORISTA	1 Marinaio motorista ⁷
	<i>in alternativa:</i>		
	1 marittimo	COMANDANTE e MOTORISTA	1 Conduuttore per la pesca locale / Marinaio motorista ³
Unità da pesca uguali o superiori a 3 TSL ma inferiori a 25 TSL abilitate alla pesca costiera locale <u>entro 6 o 12 miglia dalla costa</u>	2 persone	COMANDANTE	1 Conduuttore per la pesca locale ⁴
		MOTORISTA	1 Marinaio motorista ⁷
	<i>in alternativa:</i>		
	2 persone	COMANDANTE e MOTORISTA	1 Conduuttore per la pesca locale / Marinaio motorista ³
		MARINAIO	1 Marinaio ¹²
Unità da pesca uguali o superiori a 3 TSL ma inferiori a 25 TSL abilitate alla pesca costiera ravvicinata <u>entro 20 o 40 miglia dalla costa</u> con uscita giornaliera (24 ore) dal porto base / base logistica di Vieste ²	2 persone	COMANDANTE	1 Capo barca per la pesca costiera ⁵
		MOTORISTA	1 Motorista abilitato ⁸
	<i>in alternativa:</i>		
	2 persone	COMANDANTE e MOTORISTA	1 Capo barca per la pesca costiera / Motorista Abilitato ³
		MARINAIO	1 Marinaio ¹²
Unità da pesca uguali o superiori a 3 TSL ma inferiori a 25 TSL abilitate alla pesca costiera ravvicinata <u>entro 20 o 40 miglia dalla costa</u>	3 persone	COMANDANTE	1 Capo barca per la pesca costiera ⁵
		MOTORISTA	1 Motorista abilitato ⁸
		MOZZO o GIOVANOTTO DI MACCHINA	1 Mozzo o Giovanotto di macchina ¹⁰⁻¹¹
	<i>in alternativa:</i>		
	3 persone	COMANDANTE e MOTORISTA	1 Capo barca per la pesca costiera / Motorista Abilitato ³
		MARINAIO	1 Marinaio ¹²
		MOZZO o GIOVANOTTO DI MACCHINA	1 Mozzo o Giovanotto di macchina ¹⁰⁻¹¹

Unità da pesca uguali o superiori a 25 TSL ma inferiori a 50 TSL	3 persone	COMANDANTE	1 Capo barca per la pesca costiera ⁵
		MOTORISTA	1 Motorista abilitato ⁸
		MARINAIO	1 Marinaio ¹²
	in alternativa:		
	3 persone	COMANDANTE e MOTORISTA	1 Capo barca per la pesca costiera / Motorista Abilitato ³
MARINAIO		2 Marinai ¹²	
Unità da pesca uguali o superiori a 50 TSL ma inferiori a 100 G.T. avente la lunghezza non superiore a 24 metri tra le perpendicolari	4 persone	COMANDANTE	1 Capo barca per la pesca costiera ⁵
		MOTORISTA	1 Motorista abilitato ⁸
		MARINAIO	1 Marinaio ¹²
		MOZZO o GIOVANOTTO DI MACCHINA	1 Mozzo o Giovanotto di macchina ¹⁰⁻¹¹
Unità da pesca uguali o superiori a 100 G.T. ma inferiori a 200 TSL avente la lunghezza non superiore a 24 metri tra le perpendicolari addette alla pesca mediterranea nella zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano	5 persone	COMANDANTE	1 Marinaio autorizzato alla pesca ⁶
		MOTORISTA	1 Meccanico navale di seconda classe per motonavi ⁹
		MARINAIO	2 Marinai ¹²
		MOZZO o GIOVANOTTO DI MACCHINA	1 Mozzo o Giovanotto di macchina ¹⁰⁻¹¹
Per tutte le unità da pesca con lunghezza uguale o superiore a 24 metri, tra le perpendicolari, si applicano le disposizioni relative alla Convenzione Internazionale sulla sicurezza delle navi da pesca, adottata a Torremolinos il 2 aprile 1977.			

- ^{1.} L'apparato motore deve essere riportato nella Licenza di pesca o nella Licenza navi minori e galleggianti ovvero l'unità deve essere munita di autorizzazione ministeriale prevista per l'installazione/ utilizzo di apparato motore solo per lo spostamento verso e dalle aree di pesca giusta D.M. del 24 novembre 2008 (M.I.P.A.A.F.).
- ^{2.} L'uscita giornaliera (uscita/rientro dal porto base o base logistica) dovrà essere dichiarata per iscritto all'Autorità marittima territorialmente competente (porto base/base logistica), protocollata (fac-simile **Allegato 2**) e conservata in copia a bordo.
- ^{3.} Purché l'unità sia munita di idonea certificazione rilasciata dall'ente tecnico (*art. 261, c. 3 e art. 264, c.3 del Reg. Cod. Nav.*).
- ^{4.} Conduttore per la pesca locale (*art. 264 del Reg. Cod. Nav.*).
- ^{5.} Capo barca per la pesca costiera (*art. 261 del Reg. Cod. Nav.*).
- ^{6.} Marinaio autorizzato alla pesca (*art. 257 del Reg. Cod. Nav.*).
- ^{7.} Marinaio motorista (*art. 274 del Reg. Cod. Nav.*).
- ^{8.} Motorista abilitato (*art. 273 del Reg. Cod. Nav.*).
- ^{9.} Meccanico navale di 2^a classe per motonavi (*art. 271 del Reg. Cod. Nav.*).
- ^{10.} Mozzo: avere 16 (sedici) anni di età (*allegato del D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231*).
- ^{11.} Giovanotto di macchina: aver compiuto 18 (diciotto) anni di età. (*allegato del D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231*).
- ^{12.} Marinaio: aver compiuto 18 anni di età ed avere effettuato almeno 24 mesi complessivi di navigazione, dei quali almeno 12 in servizio di coperta (*allegato del D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231*).

All'Autorità marittima di _____

Sezione Armamento e Spedizioni

DICHIARAZIONE DI USCITA GIORNALIERA IN MARE PER UN TEMPO NON SUPERIORE ALLE 24 ORE DALLA PARTENZA AL RITORNO IN PORTO

(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm. ed integrazioni)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ () il _____

C.F. _____ residente in _____

Via _____ n. _____

in qualità di ☐ armatore - ☐ proprietario - ☐ comandante

del M/P denominato _____ matricola _____

adibito alla pesca costiera ravvicinata, con unità uguale o superiore a 3 TSL ma inferiore a 25 TSL

DICHIARA

per il suddetto MP, in ottemperanza all'Ordinanza nr. 03/2023 in data 20 Febbraio 2023 emanata da questo Ufficio Circondariale Marittimo,

- a) il porto di _____ come **"porto base"**;
- b) l'effettuazione della sola pesca giornaliera in mare per un tempo non superiore alle 24 (ventiquattro) ore dalla partenza al ritorno nel porto base.

Il dichiarante è consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni false/mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia nonché della decadenza dai benefici ottenuti per tali dichiarazioni (artt. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm. ed integrazioni).

Il dichiarante è informato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ed integrazioni, sui diritti riconosciuti dalla legge, ex art. 7 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ed integrazioni, ed acconsente al trattamento dei propri dati con le modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali al presente procedimento.

La presente dichiarazione dev'essere tenuta a bordo ed esibita ad ogni richiesta del personale preposto al controllo.

(luogo e data), _____

Il dichiarante¹

(firma autografa leggibile e per esteso del richiedente)

¹ L'istanza deve essere sottoscritta innanzi alla persona addetta a ricevere la stessa. In caso contrario all'istanza dovrà essere allegata fotocopia del documento d'identità in regolare corso di validità.